

SCHEMA CONVENZIONE DI CONCESSIONE

PREMESSA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1. – Valore delle premesse
- Articolo 2. – Definizioni
- Articolo 3. – Oggetto del contratto
- Articolo 4. – Modalità di esecuzione della Concessione
- Articolo 5. – Normativa applicabile
- Articolo 6. – Importo dell'investimento e ammortamento – Entità del contributo offerto dal Concessionario – Piano Economico Finanziario
- Articolo 7 - Varianti
- Articolo 8. – Adempimenti del Concessionario precedenti alla stipulazione del presente Contratto.
- Articolo 9. – Domicilio del Concessionario
- Articolo 10. – Rappresentante del Concessionario
- Articolo 11. – Gestione del cantiere dell'Intervento
- Articolo 12. – Gestione del Condominio
- Articolo 13. – Società di scopo.

TITOLO II – RAPPORTI FRA LE PARTI

- Articolo 14. – Progettazione dell'Intervento.
- Articolo 15. – Consegna delle aree dell'Intervento
- Articolo 16. – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
- Articolo 17. – Penali
- Articolo 18. – Sospensione e ripresa dei lavori
- Articolo 19. – Obblighi e oneri a capo del Concessionario
- Articolo 20. – Ritrovamento di oggetti e materiali e proprietà dei materiali di demolizione
- Articolo 21. – Opere appaltate a terzi – Subappalto – Osservanza delle disposizioni in materia di lavoro e di sicurezza.
- Articolo 22. – Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere – Misure per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nel luogo di lavoro
- Articolo 23. – Contabilizzazione delle opere
- Articolo 24. – Materiali e difetti di costruzione
- Articolo 25. – Controlli e verifiche
- Articolo 26. – Conto finale dei lavori dell'Intervento e collaudi

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Articolo 27. – Cessione del contratto.
- Articolo 28. – Cauzione definitiva

Articolo 29. – Assicurazioni

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE

Articolo 30. – Danni

Articolo 31. – Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario

Articolo 32. – Risoluzione del contratto – Fallimento del Concessionario - Revoca

Articolo 33. – Giurisdizione e Foro competente

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34. – Documenti che fanno parte del contratto

Articolo 35. – Trattamento fiscale

Articolo 36. – Varie

L'anno il giorno del mese di, nella residenza, avanti a me dott.

..... Notaio, sono comparsi i signori:

..... nato/a a il, residente in, domiciliato/a per la sua carica in San Mauro Torinese il/la quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore della Città di San Mauro Torinese ed in rappresentanza della Città di San Mauro Torinese, con sede in San Mauro Torinese, Via Martiri della Libertà n. 150, codice fiscale 01113180010, di seguito nel presente atto denominato "Comune"

e

..... nato/a a il, residente in, in qualità di Legale rappresentante di con sede in, codice fiscale e partita IVA di seguito nel presente atto denominato "Concessionario";

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo

Premesso:

- che il Comune è dotato di Variante Generale al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n. 142-3494 del 18 febbraio 1986, ed integrata con successive varianti assunte ai sensi della L.Reg. Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56 s.m.i.;
- che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27 novembre 2008, ha adottato la Variante Strutturale n. 6 al P.R.G.C. per la trasformazione dell'area urbanistica AS.3;
- che contestualmente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27

novembre 2008, è stato adottato ai sensi dell'art. 40 della L.Reg. Piemonte n° 56/1977 s.m.i. il progetto definitivo del Piano Particolareggiato Esecutivo in attuazione al progetto definitivo della variante n. 6 suddetta;

- che la Regione Piemonte con delibera di Giunta Regionale n. 24 – 12455 del 2 novembre 2009 ha approvato la variante strutturale n. 6 al P.R.G.C. ed il piano particolareggiato relativo all'area AS.3;

- che il Piano Particolareggiato Esecutivo (d'ora innanzi: P.P.E.) è stato predisposto ai sensi degli artt. 40 e ss. della L.Reg. Piemonte n° 56/1977 s.m.i., per la realizzazione di un programma di edilizia libera, convenzionata e pubblica su appezzamenti di terreno della superficie complessiva di circa mq. 10.114 (diecimilacentotquattordici) identificati a Catasto Terreni del Comune di San Mauro Torinese al Foglio 12, part. N. 568 (parte) e n. 584 (parte) formanti unico corpo alle coerenze catastali da nord in senso orario mappali 493 – 566 - 92 – 83 – 495 – 442;

- che il Comune è pieno proprietario degli appezzamenti di terreno sopra descritti;

- che per l'utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio delle aree di cui trattasi è stato redatto il progetto di P.P.E. costituito dai seguenti elaborati:

allegato 1 - Relazione illustrativa

allegato 2 - Relazione finanziaria

allegato 3 - Norme di attuazione ed elenco catastale

allegato 4 - Tav. 1. Risultanze catastali

allegato 5 - Tav. 2. Stato di Fatto

allegato 6 - Tav. 3. Previsioni di P.R.G.C.

allegato 7 - Tav. 4. Destinazioni d'uso previste

allegato 8 - Tav. 5. Unità d'intervento e consistenze edilizie

allegato 9 - Tav. 6. Opere di urbanizzazione previste

allegato 10 - Tav. 7. Sviluppo planimetrico di progetto

allegato 11 - Tav. 8. Inserimento planimetria di progetto su foto aerea

allegato 12 - Tav. 9. Simulazioni volumetriche di progetto

allegato 13 - Tav. 10. Planimetria di progetto ridotta alla scala di P.R.G.C.

- che con Delibere della Giunta Comunale n. 85 del 19 maggio 2010 e n. 102 del 23 giugno 2010 è stato approvato il progetto preliminare delle opere oggetto del P.P.E.;

- che con determina n. del il Comune ha deciso di indire una procedura aperta per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici avente ad oggetto l'attuazione del P.P.E. e la conseguente realizzazione del programma di edilizia libera, convenzionata e di edilizia pubblica, oltrechè la gestione degli immobili conseguenti, da aggiudicarsi mediante il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come statuito nel Bando, Disciplinare di gara, Schema di convenzione urbanistica che insieme al presente Schema di convenzione di concessione costituiscono la *lex specialis* di gara;

- che all'esito della gara è risultato aggiudicatario il concorrente come da provvedimento di aggiudicazione provvisoria assunto in data ;

- che il concorrente aggiudicatario ha presentato regolare offerta corredata di piano economico-finanziario (d'ora innanzi: PEF);

- che a seguito degli adempimenti di cui all'art. 11 del d.lgs. 12 aprile 2006 n° 163 s.m.i. e di cui al d.lgs. 20 marzo 2010 n° 53 è intervenuta l'aggiudicazione definitiva al

concorrente aggiudicatario;

- che ai sensi del d.lgs. 20 marzo 2010 n° 53 non sussistono impedimenti alla stipulazione della presente convenzione di concessione;

- che i documenti sopra citati si intendono parte della presente convenzione anche se non materialmente allegati, dichiarando le parti di conoscerli in ogni loro aspetto. Gli elaborati sono depositati agli atti del Comune che ne cura la custodia e ne garantisce, per legge, la presa visione ed il rilascio di eventuali copie.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1. – Valore delle premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2. – Definizioni.

Nel seguito si intende:

a. Opera/Lavoro/Intervento: intervento di attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo relativo all'area AS.3 approvato con deliberazione n. 24-12455 del 2 novembre 2009 della Giunta Regionale del Piemonte;

b. P.P.E.: Piano Particolareggiato Esecutivo di cui sopra;

- c. Concessionario**: soggetto aggiudicatario in via definitiva della gara indetta dal Comune di San Mauro Torinese per l'affidamento della concessione relativa all'attuazione del P.P.E.;
- d. Comune/Concedente**: il Comune di San Mauro Torinese che conferisce all'aggiudicatario della gara di cui al precedente punto c.) la concessione;
- e. Progettista**, soggetto aggiudicatario della gara incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva dell'Intervento;
- f. Appaltatore terzo**: soggetto cui il Concessionario può affidare appalti ai sensi dell'art. 149 D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 s.m.i. diverso dai soggetti descritti all'art. 149 3° co. e ss. D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- g. Convenzione/Contratto**: il presente articolato delle norme amministrative che regola fra Comune e Concessionario l'esecuzione della concessione avente l'oggetto descritto all'art. 3 di tale articolato;
- h. Capitolato Speciale di Appalto**: l'articolato delle norme tecniche relativo all'esecuzione dell'Intervento da redigersi ad opera del Progettista;
- i. Contraenti o Parti**: il Comune ed il Concessionario;
- j. Giorni di calendario o solari**: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di giorni di calendario.
- l. Giorni lavorativi**: i giorni di calendario escluse le domeniche e le festività riconosciute come tali dalla Stato a tutti gli effetti civili secondo le vigenti leggi;
- m. Responsabile del procedimento**: la persona fisica che riveste il ruolo ed esplica le funzioni di cui all'art. 10 D.lgs. 163/2006 s.m.i. oltrechè i compiti di cui all'art. 25 del presente Contratto;
- n. Responsabile dei Lavori** : la persona fisica incaricata dell'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute ai sensi dell'art. 89, 1° co. lett. c) T.U. 81/2008 s.m.i. che può coincidere con il Responsabile del procedimento;
- o. Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera**: la persona fisica incaricata dell'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui all'art. 89, 1° co. lett. e). s.m.i.

- p. Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera: la persona fisica incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui all'art. 89, 1° co. lett. f). s.m.i.
- q. Direttore dei Lavori: La persona fisica designata a svolgere il compito di Direzione Lavori ai sensi dell'art. 11 del presente Contratto;
- r. Direttori operativi : gli assistenti del Direttore dei lavori con le funzioni previste dall'art. 11 del presente contratto;
- s. Ispettori di cantiere: i collaboratori del Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori stessi con le funzioni previste dall'art. 11 del presente Contratto;
- t. Impresa/Appaltatore: il Concessionario o il soggetto espresso dal Concessionario che esegue i lavori che contraddistinguono l'attuazione dell'Intervento;
- u. Direttore di cantiere : soggetto designato dall'Appaltatore a rappresentarlo e a svolgere i compiti e ad assumere le responsabilità precisate all'art. 11 del presente Contratto;
- v. Capo cantiere: il soggetto incaricato dall'Appaltatore quale assistente del Direttore di cantiere ai sensi dell'art.11 del presente Contratto.
- w. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi: la persona fisica designata dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 11 del presente Contratto quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 31 T.U. 81/2008 s.m.i.
- z. Collaudatore/i : La/e persona fisica/che designate dal Comune con l'incarico di effettuare i collaudi sia in corso d'opera che finale.

ART. 3. – Oggetto del contratto.

Il Comune affida in concessione al Concessionario che accetta senza riserva l'attuazione del P.P.E. per la realizzazione di un programma di edilizia libera, convenzionata e di edilizia pubblica con contestuale demolizione del fabbricato vecchio impianto industriale e opere connesse, ivi compresa la

progettazione definitiva e la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

La concessione ha per oggetto altresì l'amministrazione del condominio formatosi a seguito dell'esecuzione dell'Intervento di cui sopra.

Sono comprese nella concessione tutte gli atti e le azioni, nessuno escluso, per lo svolgimento dei compiti predetti.

Con la stipulazione del presente Contratto il Concessionario assume l'obbligo di stipulare entro 2 (due) giorni dalla stipulazione di cui sopra parimenti la Convenzione Urbanistica di cui allo schema allegato in sede di gara, assumendo tutti gli impegni relativi, e ad effettuare gli adempimenti prodromici alla stipulazione medesima.

ART. 4. – Modalità di esecuzione della Concessione.

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente Contratto, dà atto, a tutti gli effetti di legge e di Contratto:

- a) di aver preso accurata visione del Progetto Preliminare con tutti i suoi allegati nonché di tutta gli atti relativi al P.P.E. e di averli ritenuti adeguati ed esaurienti e tali quindi, da consentire una ponderata formulazione dell'offerta effettuata in gara;
- b) di assumersi pertanto integralmente responsabilità sia del Progetto che dell'esecuzione dell'Intervento oltrechè della successiva attività di gestione sino al termine della durata della concessione;
- c) di aver preso conoscenza di tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche statali, regionali e locali applicabili all'esecuzione dell'Intervento;

- d) di aver visitato i luoghi interessati dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari, ivi comprese cave e discariche, nonché le condizioni di viabilità e di accesso, che possono influire sull'esecuzione dell'Intervento;
- e) di ritenere che il sinallagma concessorio sia tale da remunerare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sulla fornitura e sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti, per fornire l'Intervento a regola d'arte;
- f) di aver la disponibilità in loco della mano d'opera necessaria e delle attrezzature e dispositivi necessari ed adeguati per l'esecuzione dell'Intervento;

Il Concessionario dichiara che sussistono le condizioni per l'immediata esecuzione della Concessione come da verbale sottoscritto dal Concessionario e dal Responsabile del Procedimento al momento della consegna delle aree dell'Intervento.

Il Concessionario non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione della concessione, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

ART. 5. – Normativa applicabile.

La Concessione viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla documentazione relativa al P.P.E., dal Bando, dal Disciplinare di gara, dal Progetto preliminare e dallo Schema di convenzione urbanistica che hanno formato parte della documentazione di gara.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali posti a base di gara.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, nel Disciplinare e nello

schema di Convenzione urbanistica, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni regolamentari e tecniche vigenti e in particolare le norme contenute nel D.lgs. 163/2006 s.m.i., nel Regolamento generale approvato con Dpr n. 554/1999 s.m.i. e nel Capitolato generale di appalto di cui al Dm 19 aprile 2000, n. 145.

Le parti convengono che, nel caso in cui entri in vigore il nuovo Regolamento Generale di attuazione del D.lgs. 163/2006 s.m.i. dopo l'avvio della gara per l'affidamento della Concessione, le nuove norme eventualmente applicabili all'esecuzione della concessione saranno adottate dalle parti nell'esecuzione del contratto.

Il Concessionario ha inoltre l'obbligo durante l'esecuzione della concessione di applicare qualsivoglia normativa di carattere legislativo, regolamentare o tecnico sopravvenuta, ivi comprese le prescrizioni degli Enti e le Amministrazioni competenti, adeguandosi all'eventuale modifica della medesima in corso d'opera.

ART. 6. – Importo dell'investimento e ammortamento – Entità del contributo offerto dal Concessionario – Piano Economico Finanziario.

L'importo complessivo dell'investimento oggetto della concessione è pari a Euro 9.273.048 (nove milioni duecentosettantemilazeroquarantotto) IVA inclusa.

La quota media annuale di ammortamento del costo della realizzazione dell'intervento è pari ad Euro _____ (.....), come specificatamente indicato nel piano economico finanziario presentato in sede di gara dal Concessionario.

All'atto della stipulazione della presente convenzione il Concessionario versa al Comune la somma di Euro (.....) corrispondente all'ammontare del contributo offerto in sede di gara dal Concessionario.

Il contratto è stipulato a corpo e pertanto l'importo complessivo dei lavori relativi all'Intervento resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori rispetto a quanto previsto in sede di Progetto preliminare.

Il finanziamento dell'Intervento è totalmente a carico del Concessionario.

Il Piano Economico Finanziario fornito dal Concessionario in sede di gara si intende fornito in base a calcoli di sua convenienza ed a suo integrale rischio. Ne consegue pertanto che in nessun caso il Concessionario potrà ottenere la restituzione da parte del Comune del contributo offerto in sede di offerta economica.

Il Concessionario dà atto che il Piano Economico Finanziario presentato dal Concorrente in gara è tale da ritenere comprese:

- a) tutte le spese relative agli oneri di tutte le opere da eseguirsi, nessuna esclusa;
- b) tutte le spese per la fornitura, trasporto e imposte, nessuna eccettuata, indispensabili per dare i materiali pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto dell'Intervento;
- c) tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione dell'opera e della successiva attività di gestione prevista dalla

Concessione nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro e concernente la qualità;

d) tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'Opera oltrechè i servizi;

e comunque tutte le attività a carico del Concessionario così come esemplificate nel presente Contratto, nel Progetto e nello schema di Convenzione Urbanistica.

Nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per sopraggiunte condizioni di particolare difficoltà operativa o di approvvigionamento, nell'ambito dei termini stabiliti in Contratto.

Per quanto concerne espressamente l'attività di amministrazione del condominio, il Concessionario dichiara che la tariffa indicata in offerta economica è congruente con le attività che il medesimo deve porre in essere ai sensi dell'art. 17 dello schema di convenzione urbanistica.

Non è ammessa revisione prezzi, salvo gli istituti richiamati dal D.lgs. 163/2006 s.m.i.

E' altresì espressamente esclusa rispetto ai lavori che compongono l'intervento di cui trattasi l'applicabilità dell'art. 1664 1° co. Cod. Civ.

ART. 7 – Varianti.

ART. 7.1. – Variante ai sensi dell'art. 76 D.lgs. 163/2006 s.m.i.

Il Concessionario deve progettare, sviluppando quanto offerto in gara, e realizzare in variante rispetto al progetto preliminare dell'Intervento una via di accesso per gli edifici siti nel Comune di San Mauro Torinese, via Casale n. 27 il più possibile complanare alla strada provinciale in modo da non interrompere la continuità dell'area a verde pubblico.

Resta inteso che tale variante non comporterà il diritto per il Concessionario ad alcun corrispettivo.

ART. 7.2. – Varianti nel corso dell’attuazione dell’Intervento.

Il Concessionario deve attenersi nell’esecuzione dell’Intervento a quanto prescritto nella Convenzione Urbanistica.

Le varianti non possono avere l’oggetto di cui all’art. 15 della Convenzione Urbanistica né costituire inadempienza ai parametri qualitativi individuati nell’art. 14.2.3 della Convenzione Urbanistica, richiamandosi all’uopo le sanzioni là previste.

Sono ammesse le modificazioni di cui all’art. 14.2. della Convenzione Urbanistica.

Salvo quanto previsto dalle norme richiamate e in generale dalla Convenzione Urbanistica, sono ammesse le seguenti varianti:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste ed imprevedibili;
- c) per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
- d) per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti, ivi compresi archeologici, imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale;
- e) nei casi previsti dall’art. 1664 2° co. Cod. civ.

Sono ammessi altresì gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro complessivamente considerate e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’Opera.

Sono inoltre ammesse nell'esclusivo interesse del Comune, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.

Qualora, ricorrendo uno dei casi previsti nei periodi precedenti, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il Direttore dei Lavori, avvertito e sentito il Progettista ed il Concessionario, che a sua volta informerà il Responsabile del procedimento, operate le opportune verifiche anche dal punto di vista urbanistico, promuove la redazione di perizia suppletiva di variante, indicandone i motivi.

L'Impresa esecutrice avrà l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Concessionario o richieste dal Comune, nei limiti di quanto consentito dalla presente convenzione e dalla Convenzione Urbanistica, e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato.

Nessuna variazione o addizione al Progetto Esecutivo può essere in ogni caso introdotta dall'Impresa se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Concessionario nel rispetto delle condizioni di cui ai periodi precedenti del presente articolo di Contratto.

In caso di mancato rispetto di quest'ultima disposizione, l'Impresa non avrà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e sarà tenuto alla rimessa in pristino, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Le perizie di variante corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti sono approvate dal Concessionario, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella emergente dal quadro economico del Progetto Esecutivo. Negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal Direttore dei Lavori, sentito il Concessionario, che dovrà comunque rilasciare autorizzazione per iscritto.

Fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'Intervento, l'Impresa è tenuto ad eseguire i lavori in variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, salvo quanto necessario in tema di formazione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori e salvo quanto stabilito al periodo successivo.

Se la variante supera tale limite il Direttore dei Lavori ne dà comunicazione all'Impresa che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per

iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quindici giorni successivi il Concessionario deve comunicare all'Impresa le proprie determinazioni. Nel caso di silenzio dell'Impresa, si intende manifestata la sua volontà di eseguire la variante che supera il limite agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se il Concessionario non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Impresa.

Ai fini della determinazione del quinto l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli riconosciuti a titolo meramente risarcitorio riconosciuti all'Impresa ai sensi dell'art. 31 del presente Contratto. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dal Concessionario, salvo il diritto dell'Impresa di formulare riserva per l'ulteriore richiesta.

Indipendentemente dai casi precedenti, il Concessionario, nel caso in cui il Comune acconsenta per sopravvenute esigenze, può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto nei documenti di progetto nel limite di quinto dell'importo dell'Intervento, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzo alcuno. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Impresa e comunque entro e non oltre il raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale determinato tenendo conto della somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli riconosciuti a titolo meramente risarcitorio riconosciuti all'Appaltatore ai sensi dell'art. 31 del presente Contratto.

Infine, qualora per la necessità di adeguamento a normative emanate dagli Enti competenti o per qualsiasi altro motivo non imputabile al Comune, si dovessero rendere necessari interventi di modifica alle strutture o aggiunte onerose, l'onere di tali interventi e/o aggiunte sarà totalmente a carico del Concessionario, sia come progettazione sia come esecuzione.

In ogni caso il rischio delle varianti di qualsivoglia natura è assunto dal Concessionario, rimanendo il Comune del tutto indenne.

ART. 7.3. – Variante nel corso della gestione del condominio.

Non sono consentite varianti rispetto all'espletamento dei compiti di amministratore di cui all'art. 17 della convenzione urbanistica.

ART. 8 – Adempimenti del Concessionario precedenti alla stipulazione del presente Contratto.

Antecedentemente alla stipulazione del presente Contratto, il Concessionario è tenuto ad eseguire i seguenti adempimenti:

- a) versare al Comune l'importo del contributo offerto in sede di gara e a presentare la relativa quietanza all'Ufficio Protocollo del Comune;
- b) prestare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 D.lgs. 163/2006 s.m.i. e di cui all'art. 28 del presente Contratto ed esibirla al Responsabile del procedimento per l'allegazione alla presente convenzione;
- c) stipulare la polizza di responsabilità civile per il Progettista ai sensi dell'art. 29 del presente contratto ed esibirla al Responsabile del procedimento per l'allegazione alla presente convenzione;
- d) stipulare le ulteriori polizze previste dall'art. 29 del presente contratto ed esibirle al Responsabile del procedimento per l'allegazione alla presente convenzione.

ART. 9 - Domicilio del Concessionario.

Agli effetti contrattuali, amministrativi e giudiziari del presente Contratto e dei suoi allegati, ivi compresa la Convenzione Urbanistica, il Concessionario dichiara il proprio domicilio legale in, via n.

Si applica l'art. 2, 1° co. del D.m. 145/2000 s.m.i.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte dal Responsabile del Procedimento al domicilio eletto.

L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna delle aree di attuazione dell'Intervento.

ART. 10 – Rappresentante del Concessionario.

Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 4, 1° co. del D.m. 145/2000 s.m.i., dal momento della consegna delle aree di attuazione dell'intervento e per tutto il tempo della loro esecuzione, il Concessionario deve nominare un rappresentante qualificato ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 4 del D.m. 145/2000 s.m.i., al quale dovranno essere conferiti tutti i poteri decisionali relativi ai lavori. La procura dovrà essere redatta in forma di atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata da Notaio e dovrà consegnata al Comune prima della consegna dei lavori.

Il rappresentante predetto dovrà ottenere il gradimento del Responsabile del procedimento e dovrà anche essere autorizzato ad allontanare dal cantiere, su semplice richiesta verbale del Direttore dei Lavori o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, gli operatori di qualsiasi titolo e grado non di gradimento dei medesimi.

Il Comune si riserva la facoltà di esigere il cambiamento immediato del rappresentante individuato dal Concessionario, qualora non gradito al Comune medesimo. Il rappresentante dovrà essere rimosso e sostituito entro 48 ore dal

ricevimento di opportuna comunicazione da parte del Responsabile del procedimento, senza che per ciò spetti alcuna indennità al Concessionario.

ART. 11 – Gestione del cantiere dell’Intervento.

Ai fini dell’attuazione dell’Intervento, il Concessionario provvede alla nomina del Direttore dei lavori e, se del caso, dell’Ufficio di Direzione Lavori.

Si applicano gli artt. 123 e 124 del Dpr 554/1999 e s.m.i.

Nel caso in cui sia istituito un Ufficio di Direzione lavori e si preveda, quindi, la nomina di Direttori Operativi e di Ispettori di cantiere si applicano gli artt. 125 e 126 del Dpr 554/1999 e s.m.i.

La Direzione Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni mediante ordine di servizio ai sensi dell’art. 128 1° co. Dpr 554/1999 s.m.i.

L’Impresa dovrà provvedere, per proprio conto, a nominare :

- il Direttore del cantiere ai sensi dell’art. 6 del D.m. 145/2000 s.m.i., le cui responsabilità e compiti sono di seguito precisati;
- il Capo Cantiere quale assistente del direttore di cantiere responsabile della esecuzione delle lavorazioni;
- il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

L’Impresa, all’atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare al Concessionario, per iscritto, i nominativi delle persone di cui sopra.

Il Direttore di cantiere dovrà essere un ingegnere iscritto all’Albo Professionale con esperienza documentata, adeguata alla complessità dei lavori da eseguire. Il Direttore di cantiere, designato dall’Impresa, dovrà comunicare per iscritto l’accettazione dell’incarico a lui conferito.

Ferme restando le specifiche responsabilità dell’Impresa, il Direttore di Cantiere è responsabile:

- della esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte e della rispondenza degli stessi ai progetti esecutivi dell’Intervento ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell’esecuzione;
- della conduzione dell’esecuzione dei lavori per quanto concerne ogni aspetto della gestione, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa vigente, da

parte dell'Impresa e dei subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente Contratto in materia di subappalti, e dell'attuazione effettiva degli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in forza dei poteri specificatamente attribuitigli dall'Impresa.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una costante presenza in cantiere e dovrà aver cura:

- a) di dare completa collaborazione e disponibilità al “Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera”, al fine di far rispettare scrupolosamente il Piano di sicurezza e di coordinamento, da parte di tutti i lavoratori, le Imprese ed i subappaltatori impegnati nella esecuzione dei lavori;
- b) che da parte dell'Impresa non si dia in alcun modo corso a subappalti non autorizzati;
- c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Impresa o dei subappaltatori autorizzati;
- d) di dare tempestiva comunicazione scritta al “Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera”, di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza e d'igiene del lavoro.

L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, del Capocantiere o del Responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi, di quanto previsto al presente articolo oltre che dei compiti di legge darà luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori, anche su iniziativa e richiesta del Responsabile del procedimento del Comune, di tempestiva sostituzione dei responsabili fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.

La direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza dell'Impresa che esegue l'Intervento.

Il Comune ed il personale dallo stesso incaricato potrà accedere in ogni momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli ritenuti opportuni ai sensi dell'art. 25 del presente Contratto

ART. 12 – Gestione del Condominio.

L'Amministratore, da nominarsi a cura del Concessionario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della Convenzione Urbanistica, deve essere persona di provata esperienza nel campo dell'amministrazione di immobili.

Il Comune si riserva, tramite il Responsabile del procedimento, la possibilità di richiedere al Concessionario la rimozione dell'Amministratore e la nomina di altra persona in luogo del medesimo nel caso di accertata inesperienza o incapacità o malafede nell'esecuzione dei propri obblighi.

In ogni caso, al termine del periodo di amministrazione il Concessionario è tenuto a curare l'indizione di assemblea condominiale per la nomina di nuovo amministratore e a curare perfettamente il passaggio delle consegne a quest'ultimo, dandone comunicazione al Responsabile del procedimento.

ART. 13. - Società di scopo.

Il Concessionario può costituire specifica società di scopo per l'esecuzione della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 156 D.lgs 163/2006 e s.m.i che subentrerà automaticamente nei rapporti di concessione del presente contratto senza necessità di approvazione o autorizzazione. La società di scopo deve avere un capitale sociale non inferiore a Euro 100.000,00.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI IN ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

ART. 14 – Progettazione dell'Intervento.

Le parti convengono che rimane a totale responsabilità del Concessionario la valutazione dello stato dei luoghi anche in relazione ad eventi imprevisi ed imprevedibili, tra i quali rientrano ritrovamenti sotterranei di materiali/liquami/rifiuti inquinanti, substrati diversi da quelli considerati nel progetto preliminare.

Il Concessionario si assume pertanto gli oneri relativi a tali imprevisi in fase di progettazione.

Si richiamano gli articoli 3 e 4 della Convenzione Urbanistica.

Si richiama il rispetto nella progettazione del protocollo ITACA.

La progettazione dovrà comprendere anche il progetto dello spostamento di tutte le reti tecnologiche e manufatti per servizi che dovessero essere rinvenuti nel sopra e sottosuolo dell'area interessata conformemente alle indicazioni del Comune e degli Enti erogatori.

Qualora i tempi di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo subiscano ritardi significativi riconducibili a evidenti o gravi difetti di progettazione, anche con riferimento ai livelli qualitativi, estetici e tecnici proposti dal Concessionario in sede di gara, il Concessionario sarà tenuto a rispondere dei danni subiti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli ristorabili con le sanzioni e penalità previste nell'art. 19 della Convenzione Urbanistica.

Per quanto riguarda la parte di opere pubbliche comunali, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) del Dpr 6 giugno 2001 n 380 s.m.i., l'atto di approvazione del progetto esecutivo regolarmente validato assume i medesimi effetti del permesso di costruire. Per le restanti opere il Concessionario sarà tenuto a chiedere il permesso di costruire entro dieci giorni dalla validazione del progetto esecutivo. Si applica l'art. 10 della Convenzione Urbanistica.

ART. 15 – Consegna delle aree dell'Intervento.

Successivamente alla data di stipulazione della convenzione, il Responsabile del procedimento provvederà a fissare la data ed il luogo di consegna delle aree di Intervento, comunicando tali informazioni al Concessionario.

Dell'operazione di consegna verrà redatto verbale in contraddittorio con il

Concessionario. Si applica l'art. 130, ad eccezione del comma 3, del Dpr 554/99 s.m.i., per quanto applicabile.

Qualora il Concessionario non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna delle aree, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Comune avrà facoltà di risolvere il contratto e disporre l'incameramento della cauzione di cui al successivo art. 28 del presente Contratto. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

Nel caso di differenze riscontrate all'atto della consegna si applica l'art. 131 del Dpr 554/99 s.m.i., per quanto applicabile.

Dal giorno della consegna delle aree ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere graverà interamente sul Concessionario.

Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o l'importanza dei lavori lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree, si applicherà l'articolo 130 7° co. Dpr 554/1999 s.m.i., per quanto applicabile.

In caso di consegna parziale, il Concessionario è tenuto a predisporre una organizzazione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, e perdurino oltre 60 giorni, si procede alla sospensione delle attività di cantiere ai sensi dell'art. 18 della presente convenzione.

Resta comunque fermo quanto stabilito nella Convenzione Urbanistica.

ART. 16 – Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori.

Si richiama l'art. 4 in ordine alla sottoscrizione del verbale fra Comune e Concessionario.

Si applica l'art. 12 della Convenzione Urbanistica e in generale quanto stabilito dalla medesima.

Costituisce condizione per l'inizio dei lavori il deposito all'Ufficio del Genio Civile del Progetto Esecutivo in ossequio alla normativa vigente e il rilascio di tutti i provvedimenti amministrativi previsti dalla legge per l'esecuzione di lavori.

Costituisce altresì condizione fondamentale per l'esecuzione delle varie categorie dei lavori, che il Comune, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 4 della Convenzione Urbanistica, e la Direzione Lavori, per quanto di propria competenza, abbiano emesso l'approvazione di tutti gli elaborati progettuali.

L'Impresa non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al Comune o al Concessionario, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

In ogni caso, il Concessionario tiene indenne il Comune di qualunque pretesa sul punto dell'Impresa.

ART. 17 – Penali.

Nel caso in cui la Convenzione Urbanistica non sia stipulata entro 2 (due) giorni dalla stipulazione del presente contratto, il Comune applicherà una penale fissa di € 2.500 (duemilacinquecento) per ogni giorno di ritardo, riservandosi a partire dal decimo giorno di ritardo di risolvere il rapporto concessorio.

Nel caso in cui entro 1 (un) anno dall'avvio dei lavori, l'esecuzione degli edifici non abbia raggiunto lo stato del rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e non sia stata anche completata la copertura, il Comune applicherà una penale pari all'1 per mille (uno per mille) del valore come ricavato dal quadro economico del progetto esecutivo per quello stato di realizzazione non raggiunto, per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui gli edifici non siano ultimati entro e non oltre 2 (due) anni dal rilascio del permesso di costruire, il Comune applicherà una penale pari all'1 per mille (uno per mille) del valore come ricavato dal quadro economico del progetto

esecutivo per quello stato di realizzazione non raggiunto, per ogni giorno di ritardo.

Si richiama quanto stabilito nell'art. 19 della Convenzione Urbanistica, salvo quanto ulteriormente stabilito nella presente Convenzione.

ART. 18 – Sospensione e ripresa dei lavori.

La sospensione dei lavori è ammessa nei casi di avverse condizioni climatiche che ostacolano oggettivamente la prosecuzione dei lavori, di forza maggiore o di altre circostanze speciali ed eccezionali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Fra questi ultimi può anche annoverarsi la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera purché dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto e non dipenda da errore progettuale.

Le condizioni per la sospensione dei lavori sono verificate dalla Direzione Lavori e la sospensione non può intervenire senza previo ordine del Direttore dei Lavori.

Le sospensioni dei lavori sono regolate dall'art. 133 Dpr 554/1999 s.m.i., ad eccezione del 9° co, e dall'art. 24 del Dm. 145/2000 s.m.i., ad eccezione del primo e dell'ultimo comma, per quanto applicabili.

E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'art. 133, 7° co. Dpr 554/1999 s.m.i., per quanto applicabile.

Nel caso di sospensione parziale, il verbale di sospensione deve indicare le opere sospese con descrizione sufficientemente analitica delle stesse. Nel caso di dubbio in ordine alla descrizione e corretta individuazione dell'opera sospesa, l'opera si riterrà non sospesa.

Anche per la sospensione parziale non è dovuto all'Impresa compenso alcuno, salvo quanto stabilito nell'art. 24, 5° co. Dm 145/2000 s.m.i. La sospensione parziale determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e

l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma del Concessionario, come tradotto all'Impresa.

Ciascuna sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la sospensione medesima.

Qualora l'Impresa ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che il Concessionario abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il medesimo a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Impresa intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

In ogni caso il Concessionario tiene indenne il Comune di qualsiasi conseguenza negativa relativa ai casi ora disciplinati.

ART. 18.1. - Sospensioni per ritrovamento di reperti archeologici.

In caso di ritrovamento di reperti archeologici durante il corso dei lavori l'Impresa si obbliga a sospendere immediatamente l'esecuzione degli stessi e ad avvertire a mezzo comunicazione fax o telegramma sia il Concessionario, che avvertirà il Comune nella persona del Responsabile del procedimento, e la Direzione Lavori.

Il Responsabile del procedimento in contraddittorio con il Concessionario ed il Direttore dei Lavori verificherà la consistenza e l'importanza dei reperti rinvenuti e, sentite le competenti autorità, potrà intimare al Concessionario la sospensione dei lavori.

Qualora la sospensione dei lavori disposta per i motivi sopra citati abbia durata non superiore a giorni 30, l'Impresa non avrà diritto ad alcuna indennità, mentre per la parte eccedente il predetto termine, avrà diritto ad un indennizzo forfetario da convenirsi. L'Impresa dovrà riprendere i lavori entro 10 giorni dal venir meno delle cause di sospensione .

ART. 19 – Obblighi e oneri a capo del Concessionario.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri ed obblighi previsti dal presente Contratto e dalla Convenzione Urbanistica, oltre a quelli imposti dalle norme di legge e regolamentari applicabili al caso di specie.

In ogni caso si intendono qui richiamati, a titolo indicativo e non esaustivo, e compresi nelle attività di attuazione dell'Intervento, e perciò a carico del Concessionario e delle Imprese attuatrici i seguenti adempimenti:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri oltre che la fornitura idrica;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, stati di consistenza e testimoniali di stato, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili compresi ogni forma di campione che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo;
- e) la predisposizione delle vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idonei locali e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori/committenza;
- g) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo;
- i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del T.U. 81/2008 s.m.i.;
- l) smaltimento dei rifiuti anche speciali quali materiali provenienti da demolizioni, liquami, costruzioni e scavi a propria cura secondo le modalità di cui alle vigenti leggi nonché lo sgombero delle attrezzature, dei detriti, dei materiali residuati o di quant'altro non utilizzato nelle opere affidate all'Impresa entro 15 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori;
- m) le spese per i collaudi e le prove dei materiali di laboratorio e di officina, con gli onorari dei collaudatori;
- n) l'allestimento della pratica al Genio Civile nonché gli oneri ai sensi dell'art. 193 Dpr n° 554/1999 di cui alle operazioni di collaudo;

- o) la predisposizione, se del caso, di tutti dispositivi di segnalamento diurno e notturno per garantire la sicurezza dei velivoli in avvicinamento o decollo nei pressi dell'area;
- p) le spese per servizi tecnici e d'ingegneria in corso d'opera;
- q) spese per opere di mitigazione ambientale e di salvaguardia dell'ambiente da rumori, polveri e vibrazioni;
- r) spostamento delle canalizzazioni dei pubblici servizi e delle reti tecnologiche;
- s) indagini e scavi archeologici;
- t) opere di allaccio e relative procedure, oneri a rimborso;
- u) spese per lavori di sistemazione/ripristino/riqualificazione urbana all'interno e all'esterno del cantiere;
- v) spese per impianto estintori e segnaletica interna e tvcc;
- w) redazione del regolamento di condominio;
- x) a non cedere a terzi con atti notarili prima del collaudo la proprietà delle porzioni immobiliari e dei posti auto che il Comune provvederà a trasferire ai sensi dell'art. 13 della Convenzione Urbanistica;
- y) effettuazione del passaggio delle consegne a favore del nuovo amministratore al termine del periodo di amministrazione previsto dall'art. 17 della convenzione urbanistica, ivi compresa la consegna degli atti contabili e amministrativi e della corrispondenza.
- z) assunzione di tutti gli oneri economici relativi all'attuazione dell'Intervento e alla gestione del Condominio.

Ai sensi dell'art. 112 Dpr n° 554/99 sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutte le spese ulteriori ivi previste.

ART. 20 – Ritrovamento di oggetti e materiali e proprietà dei materiali da demolizione.

a) Ritrovamento di oggetti e materiali

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione degli scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente Intervento, che a giudizio insindacabile del Comune, avvertito del ritrovamento dal Concessionario, abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.

La proprietà delle opere o degli oggetti di valore o di importanza storica, archeologica, artistica o scientifica (compresi i relativi frammenti) che fossero rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori spetterà per intero allo Stato Italiano, nei casi in cui la legge riconosce al medesimo tale diritto, o al Comune.

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichità e Belle Arti, il Concessionario sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione al Comune.

Il Concessionario non può demolire o comunque alterare i reperti né può rimuoverli senza autorizzazione delle Autorità.

Rimane a rischio del Concessionario il rimborso delle spese sostenute per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero espressamente ordinate dall'Autorità al fine di assicurare l'integrità ed il diligente recupero degli oggetti.

b) proprietà dei materiali di scavo e demolizione.

Al trattamento delle terre e rocce di scavo si applicano gli artt. 185 e 186 D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 s.m.i.

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono ceduti all'Appaltatore.

L'Impresa ha comunque l'obbligo, prima del trasporto a discarica, di rendere visibile, su richiesta della Direzione Lavori, per eventuali controlli a campione, il materiale di scavo, di informare dettagliatamente il Concessionario su quantità e qualità e di utilizzare il materiale nella misura necessaria (da determinare e comunicare alla Direzione Lavori), laddove risultasse idoneo, per rinterrati nell'ambito dei lavori oggetto del presente Intervento.

ART. 21. – Opere appaltate a terzi – Subappalto – Osservanza delle disposizioni in materia di lavoro e di sicurezza.

Per la parte di lavori non eseguiti direttamente, il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 comma l b) del D.lgs. 163/06 e s.m.i. la percentuale dei lavori che il concessionario intende appaltare a terzi è indicata nella misura del%.

S'intende che il Concessionario, qualora dovesse subappaltare una parte dei lavori da eseguire, è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia, in specie degli artt. 118 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. e 141 del Dpr 554/1999, formulando apposita istanza al Responsabile del procedimento, al fine di ottenere specifica autorizzazione.

Il Concessionario si obbliga ad osservare ed a far osservare tutte le disposizioni vigenti nella Provincia di Torino in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie.

Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare ed a far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nella Provincia di Torino.

Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi dovranno vincolare le imprese appaltatrici dei lavori anche se non siano aderenti alle associazioni o recedano da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana od industriale, struttura e dimensione di ciascuna impresa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Sarà altresì obbligo del Concessionario curare che nell'esecuzione dei lavori vengano adottati dalle imprese appaltatrici i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la

vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, restandone comunque sollevato il Concedente.

Il Concessionario, infine, rimane obbligato ad osservare ed a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo il Concessionario solleva il Concedente da qualsiasi responsabilità che potesse derivare dall'esecuzione delle opere affidate in concessione.

Il Concessionario resterà ugualmente, di fronte al Comune, responsabile dei lavori subappaltati, in solido con il subappaltatore.

Il Concessionario non potrà liberarsi dalla contestazione mossa dal Comune in ordine all'esecuzione dell'Intervento, chiamando in causa il subappaltatore. Il Comune si dichiara estraneo ai rapporti tra Concessionario e subappaltatore e si solleva da qualsiasi responsabilità per controversie sorte tra gli stessi.

ART. 22 – Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere – Misure per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nel luogo di lavoro.

Si applica il TU 81/2008 s.m.i. e l'eventuale normativa anche regolamentare e tecnica anche sopravvenuta alla stipulazione del presente Contratto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte del Concessionario o delle Imprese comunque attuatrici, previa la formale costituzione in mora da parte del Responsabile del procedimento, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Si applica l'art. 36-*bis* D.l. 223/06 convertito in L. 248/2006 s.m.i.

ART. 23 – Contabilizzazione delle opere.

Il Concessionario conferma ed individua i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto nell'elenco operato dall'art. 156 Dpr 554/1999 s.m.i. e si impegna a tenere, aggiornare, sottoscrivere, per quanto di competenza, ciascuno di questi documenti.

Si applicano altresì gli artt. 157/169 Dpr 554/1999 s.m.i., per quanto applicabili.

ART. 24 – Materiali e difetti di costruzione.

Nell'esecuzione dell'Intervento, l'Impresa dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori, i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel Capitolato speciale del Progetto Esecutivo.

Si avverte a tal proposito che anche il progetto cantierabile dovrà essere rispettoso delle scelte operate in sede di offerta in conformità al progetto definitivo e al progetto esecutivo.

Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell'art. 15 del Dm 145/2000 s.m.i., ad eccezione dell'ultimo periodo del 1° comma della norma, per quanto applicabile.

Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza si applicherà l'art. 18 Dm 145/2000 s.m.i., per quanto applicabile.

ART. 25 – Controlli e verifiche.

Al Responsabile del Procedimento spettano i compiti di alta sorveglianza, atti a verificare il compiuto, regolare e tempestivo perseguimento delle finalità cui la realizzazione dell'opera è destinata, assicurando uniformità di indirizzo nell'attività dei collaudatori, vigilando sull'avanzamento delle procedure contrattuali e sulle opere e

assicurando il rispetto dei termini indicati nei relativi atti e verificando il rispetto del presente contratto e della convenzione urbanistica.

Spetta al Responsabile del procedimento anche la possibilità di richiedere l'effettuazione di eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori a tutte le prescrizioni contrattuali.

Il Concessionario dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria al Responsabile del Procedimento per ottemperare a quanto di sua competenza, fornendogli tutti i chiarimenti ed i documenti che saranno richiesti e consentendogli di visitare il cantiere e di ispezionare i lavori allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi del presente contratto.

Identica facoltà spetterà al Comune anche dopo l'ultimazione dei lavori e per tutta la durata della concessione.

I controlli e le verifiche eseguite dal Comune e dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità del Concessionario e dell'Impresa attuatrice per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia del Concessionario stesso per le parti di lavoro e per materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo al Concessionario né permettono che lo stesso debba ritenersi *nudus minister* né alcuna preclusione in capo al Comune.

La presenza del Responsabile del procedimento o di personale dallo stesso incaricato e i controlli e le verifiche eseguiti dagli stessi non liberano pertanto il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali nonché all'adeguatezza delle misure

antifortunistiche adottate né da quelli incombenti in forza di leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori.

Parimenti, ogni intervento del Comune, della Direzione Lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera designati o del personale dagli stessi incaricati non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d'opera, macchinari e materiali: a tali funzioni si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto il Concessionario direttamente o tramite le Imprese attuatrici.

Il Responsabile del procedimento avrà la facoltà di segnalare alla Direzione Lavori il rifiuto di materiali che giudicherà non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che riterrà inaccettabili per deficienze di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte del Concessionario o delle Imprese attuatrici, senza che possa pretendere alcun compenso particolare. Il Responsabile del procedimento avrà pure la facoltà di vietare la presenza di quelle Imprese che riterrà inadatti all'espletamento delle forniture loro affidate.

ART. 26 – Conto finale dei lavori dell'Intervento e collaudi.

Una volta accertata la fine lavori, la contabilità finale dei lavori verrà redatta, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 173 Dpr 554/1999 s.m.i. nel termine di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori accertata e certificata dalla Direzione Lavori.

I collaudatori interverranno in corso d'opera secondo i tempi che saranno comunicati al Concessionario e con il preavviso necessario per organizzarne l'assistenza. L'Intervento richiede l'effettuazione di un collaudo statico in corso d'opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della Convenzione Urbanistica.

Il collaudo statico verrà effettuato entro 30 giorni da quando il Direttore Lavori dichiarerà che gli edifici sono esistenti, intendendosi per tali la rispondenza alla nozione dell'art. 2645-bis Cod. civ.

Tale assistenza è compresa negli oneri del Concessionario ed è inclusa nel prezzo pattuito in contratto.

Una volta espletate le prove preliminari, a cura del Concessionario, lo stesso dovrà consegnare alla Direzione Lavori la raccolta delle verifiche e delle prove effettuate in corso d'opera, che saranno controfirmate dalla Direzione Lavori.

Il Concessionario è tenuto a sostituire a sua cura e spese ogni parte delle opere eseguite che, durante il collaudo, risultasse difettosa e/o non rispondente alle specifiche tecniche di contratto.

Il collaudo finale sarà avviato dai collaudatori nominati dal Comune con avvio delle operazioni entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la redazione della contabilità finale ai sensi del primo periodo del presente articolo.

La procedura di collaudo finale di tutte le opere salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità del Concessionario, accertate in sede di collaudo, deve concludersi in 120 giorni.

Parimenti l'assistenza al collaudo finale è a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Copia dei certificati di collaudo nonché di tutte le autorizzazioni relative all'agibilità dei locali e delle certificazioni di prevenzione incendi dovrà essere depositata presso il Civico Ufficio Tecnico del Comune a cura e spese del Concessionario.

Si applica l'art. 37 2° co. Dm 145/2000 s.m.i. Per quanto ivi espressamente non previsto si applicano gli artt. da 192 a 210 Dpr n° 554/1999 s.m.i., per quanto applicabili.

Si rinvia altresì alle prescrizioni di cui alla Convenzione Urbanistica.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ART. 27 – Cessione del contratto.

E' espressamente vietata la cessione del contratto, a pena di nullità del negozio relativo.

ART. 28 – Cauzione definitiva

Contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario dovrà presentare al Committente una fidejussione bancaria o assicurativa - in conformità ai disposti del Dpr 115/2004 - dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Il testo della fidejussione dovrà essere corredato, in calce, dalla seguente dichiarazione:

«La sottoscritta (Istituto bancario e/o assicurativo) e per essa i suoi Legali Rappresentanti Sigg....., nelle rispettive qualifiche di....., si obbliga sin d'ora ed incondizionatamente, escludendo espressamente il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 Cod. Civ., ad effettuare, su semplice richiesta di codesto Committente e senza alcuna riserva, il versamento della somma predetta a al Comune di San Mauro Torinese nel termine inderogabile di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta suddetta. La sottoscritta dichiara che la presente cauzione ha validità sino alla stipulazione del contratto».

Il documento comprovante la costituzione della fidejussione suddetta dovrà essere sottoscritto, con firma autenticata da notaio, da colui o coloro che hanno i poteri necessari per impegnare verso i terzi l'Istituto Bancario.

Ai sensi del Dm. 123/04 il Concessionario può presentare quale garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva la scheda tecnica di cui al citato decreto - Schema tipo 1. 2 – Scheda tecnica 1.2 con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

Pertanto, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Concessionario ha versato la cauzione definitiva mediante apposita garanzia fideiussoria con polizza assicurativa (ovvero fidejussione bancaria) numero in data rilasciata dalla società (ovvero istituto)..... Agenzia (ovvero filiale) di..... per l'importo di €.....(Euro.....) pari al% dell'importo del presente contratto.

La garanzia deve riportare chiaramente l'indicazione del soggetto dante e della relativa qualifica dello stesso.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle vigenti norme.

La cauzione definitiva sarà automaticamente restituita, ove nulla osti, dopo l'emissione del certificato di collaudo.

Rimane stabilito che, qualora si verificassero inadempienze da parte del Concessionario, il Comune avrà piena facoltà di provvedere, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione.

Si richiama per il resto quanto stabilito dall'art. 18.1. della Convenzione Urbanistica.

ART. 29 – Assicurazioni.

Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario ai sensi dell'art. 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 103, commi 1 e 2, del Dpr 554/1999 s.m.i., è obbligato a stipulare una polizza

assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da fatto di terzi o da cause di forza maggiore e che fornisca anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, per una somma assicurata pari al 100% dell'importo dei lavori oggetto dell'affidamento e per un massimale per la responsabilità civile verso terzi pari a € 1.000.000,00.

Il Concessionario è inoltre obbligato a stipulare una polizza indennitaria decennale ai sensi dell'art. 18.2. della Convenzione Urbanistica con limite di indennizzo di € 1.500.000,00.

Il Concessionario ovvero il progettista o i progettisti incaricati della progettazione devono essere muniti, a far data della validazione del progetto definitivo, di una polizza di responsabilità civile professionale, con massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Le polizze sono allegate al presente Contratto ed il Concessionario si impegna ad inviare tempestivamente alla Direzione Lavori la prova del pagamento del relativo premio secondo le scadenze previste dalle consuetudini assicurative.

In assenza, il Responsabile del procedimento si riserva l'escussione della cauzione definitiva o, se del caso, anche la risoluzione della concessione.

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE

ART. 30 - Danni

Il Concessionario è responsabile dell'Intervento e di ogni accadimento che nello stesso si verifichi e dei danni dallo stesso causato a persone e cose.

Sono a carico del Concessionario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione della concessione.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico del Concessionario indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi dell'art. 29 del presente Contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, il Concessionario ne fa denuncia al Responsabile del procedimento entro 2 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il Responsabile del procedimento procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, riportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

ART. 31. – Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario.

Qualora il Concessionario esprima doglianze di importo pari o superiore al 10% dell'ammontare dell'investimento tramite lettera raccomandata a.r. e per iscritto, il Responsabile del procedimento convoca il Concessionario per l'audizione, operate tutte le opportune indagini, e formula se del caso proposta di accordo bonario, anche

promuovendo l'insediamento di opportuna commissione, secondo le procedure di cui all'art. 240 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Dell'accordo bonario cui avrà aderito il Concessionario viene redatto verbale a cura del Responsabile del procedimento che sarà sottoscritto dal Comune e dal Concessionario.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario ai sensi del periodo precedente da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.

ART. 32 – Risoluzione del contratto – Fallimento dell'Appaltatore – Revoca.

Costituiscono grave inadempimento e/o grave irregolarità che fonda il diritto del Comune a risolvere il contratto, oltre ai casi segnalati all'interno del presente Contratto e della Convenzione Urbanistica, le seguenti fattispecie:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori di cui all'Intervento;
- b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dell'Intervento;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori da parte del Concessionario senza giustificato motivo e/o abbandono del cantiere;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) affidamenti ad appaltatori terzi o subappalti abusivi;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- l) perdita dei requisiti per l'esecuzione dell'Intervento, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari ai sensi del D.lgs. 231/2001 s.m.i.

Nei casi di cui sopra si applica l'art. 136, 1°, 2° e 3° co. D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per quanto applicabile.

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori dell'Intervento ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il Committente procede ai sensi dell'art. 136, 4° co. e ss. D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

In tal caso, qualora l'inadempimento permanga, il Comune si riserva il diritto di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni allo scopo di non ritardare il termine di ultimazione dei lavori, compresa la prosecuzione d'ufficio dei lavori stessi, utilizzando, a tale fine, la organizzazione di terzi.

I maggiori oneri che il Comune dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del Concessionario

Resta comunque fermo, anche in tal caso, il diritto del Comune di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 136, 6° co. D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Si applicano l'art. 138, 1° e 2° co. D.lgs. 163/2006 s.m.i. in sede di liquidazione finale dei lavori del contratto risolto è determinato l'onere da porre a carico del Concessionario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare i restanti lavori.

In tutti i casi di risoluzione il Concessionario deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dal Comune; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il Comune provvede d'ufficio addebitando al Concessionario i relativi oneri e spese. Il Comune, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore del Concessionario o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, restando fermo il diritto del Concessionario di agire per il risarcimento dei danni.

Nel caso di fallimento del Concessionario, la consegna delle opere e la presa di possesso del cantiere da parte del Comune ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite, nonché della consistenza del cantiere. Nel caso in cui il Curatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale, il Comune ha facoltà di farlo redigere da Notaio con l'assistenza di un perito giurato.

Avvenuta la consegna delle opere, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione dei lavori.

Le opere anche se non finite, ma eseguite regolarmente, saranno pagate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal presente Contratto circa la contabilità e l'accettazione dei lavori. Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto di materiali, è fissato d'accordo con il curatore; in caso di disaccordo sarà competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, Foro di Torino.

Il Comune si riserva anche di ricorrere alla revoca della concessione nel caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico ai sensi delle disposizioni di legge.

ART. 33 – Giurisdizione e foro competente.

Tutte le controversie inerenti il presente contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 31 del presente Contratto saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale. Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.

Il Foro competente è quello di Torino.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34 – Documenti che formano parte del contratto.

Formano parte integrante e sostanziale del contratto ancorché non materialmente allegati:

- la Convenzione Urbanistica;
- gli elaborati grafici e descrittivi progettuali presentati in sede di gara di cui all'allegato elenco firmati dai progettisti;
- il cronoprogramma redatto dal Concessionario;
- la cauzione definitiva di cui all'art. 28 del presente Contratto;
- le polizze assicurative di cui all'art. 29 del presente Contratto;
- e gli altri documenti citati al presente Contratto quali allegati al medesimo.

Nel caso in cui risultasse una discordanza fra gli elaborati progettuali si intenderanno valide le condizioni ritenute, a discrezione del Responsabile del procedimento, più vantaggiose per il Comune.

ART. 35 – Trattamento fiscale.

Ai fini fiscali i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 s.m.i.

Tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del presente Contratto sono a carico del Concessionario.

ART. 36 – Varie.

Il presente contratto consta di fogli, ciascuno dei quali è controfirmato dal Comune e dal Concessionario.

Redatto in duplice originale in bollo.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Mauro Torinese,

Il Comune

Il Concessionario

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., il Concessionario dichiara di espressamente approvare i seguenti articoli: art. 4 (Modalità di esecuzione della Concessione); art. 5 (Normativa applicabile); art. 6 (Importo dell'investimento e ammortamento – Entità del contributo offerto dal Concessionario – Piano Economico Finanziario); art. 7 (Varianti); art. 8 (Adempimenti del Concessionario precedenti alla stipulazione del presente Contratto); art. 9 (Variazioni al progetto e al corrispettivo); art. 10 (Domicilio del Concessionario); art. 11 (Gestione del cantiere dell'Intervento); art. 14 (Progettazione dell'Intervento); art. 15 (Consegna dell'area dell'Intervento); art. 16 (Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori); art. 17. (Penali); art. 18 (Sospensione e ripresa dei lavori); art. 19 (Obblighi e oneri a carico del Concessionario); art. 20 (Ritrovamento di oggetti e materiali e proprietà dei materiali di demolizione); art. 21 (Opere appaltate a terzi – Subappalto - Osservanza delle disposizioni in materia di lavoro e di sicurezza); art. 22 (Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere – Misure per il contrasto del lavoro

nero e per la promozione della sicurezza nel luogo di lavoro); art. 23 (Contabilizzazione delle opere); art. 24 (Materiali e difetti di costruzione); art. 25 (Controlli e verifiche); art. 26 (Conto finale dei lavori e collaudi); art. 28 (Cauzione definitiva); art. 29 (Assicurazioni); art. 30 (Danni); art. 31 (Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario); art. 32 (Risoluzione del contratto-Fallimento dell'Appaltatore - Revoca); art. 34 (Documenti che fanno parte del contratto).

San Mauro Torinese,
Il Concessionario